



Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca A.C. T.U. 208 con C. 783, C. 1382, C. 1608, C. 2218, C. 2294, C. 2996

Dossier n° 120 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
8 giugno 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 208 con C. 783, C. 1382, C. 1608, C. 2218, C. 2294, C. 2996
Titolo:	Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	VII Cultura

Premessa

Il testo unificato delle sette proposte di legge di iniziativa parlamentare – adottato come testo base dalla VII Commissione nella seduta del 27 aprile 2021 e ampiamente modificato nelle sedute del 19, 25 e 26 maggio 2021 – reca disposizioni in materia di svolgimento delle **attività di ricerca** nelle università e negli enti pubblici di ricerca, di modalità di **selezione** dei soggetti ad esse preposti e di **pubblicità** delle procedure pubbliche di selezione.

Preliminarmente si ricorda che, in base all'art. 18, co. 5, della [L. 240/2010](#), la **partecipazione ai gruppi** e ai **progetti di ricerca delle università**, qualunque ne sia l'ente finanziatore, nonché lo svolgimento delle attività di ricerca presso le stesse, sono riservati esclusivamente:

- ai **professori** e ai **ricercatori universitari**, anche a tempo determinato;
- ai **titolari degli assegni di ricerca**;
- agli **studenti** dei corsi di **dottorato di ricerca**, nonché a studenti di corsi di **laurea magistrale** nell'ambito di specifiche attività formative;
- ai **professori a contratto**;
- al **personale tecnico-amministrativo** in servizio presso le università e a **soggetti esterni**, purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- ai **dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**, di **enti pubblici o privati**, di **imprese**, ovvero a **titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni** e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

In particolare, il testo unificato:

- disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di **borse di ricerca post lauream**;
- interviene sulla disciplina riguardante il **dottorato di ricerca**;
- modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli **assegni di ricerca**;
- modifica la disciplina relativa ai contratti di **ricercatore universitario a tempo determinato**, riconducendo a unità le due tipologie di contratto previste a legislazione vigente e innovando il meccanismo del c.d. *tenure track*;
- introduce un meccanismo analogo al c.d. *tenure track* per **ricercatori e tecnologi a tempo determinato** degli **enti pubblici di ricerca**, nonché un meccanismo di **mobilità**, riguardante ricercatori titolari di contratti a tempo determinato, **fra università ed enti pubblici di ricerca**.

Contenuto

Preliminarmente, si evidenzia che il titolo del testo – "Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca" – non appare propriamente corrispondente all'oggetto dell'intervento.

Si valuti, dunque, l'opportunità di modificare lo stesso (ad esempio, in "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca").

Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

L'**articolo 1** riassume, anzitutto, l'oggetto dell'intervento (**co. 1**).

Dispone, inoltre, che, ai fini del testo in esame, si intendono:

- per **università**, le università **statali e non statali**, anche **telematiche**, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad **ordinamento speciale**;
- per **enti pubblici di ricerca**, gli enti di cui all'[art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016](#) (**co. 2**).

In base al [d.lgs. 218/2016](#), gli enti pubblici di ricerca sono 20, di cui 14 vigilati dal MUR e 6 vigilati da altri Ministeri. Gli **enti vigilati dal MUR** sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi"; Stazione zoologica "Anton Dohrn"; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Gli **enti vigilati da altri Ministeri** sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (**ENEA**, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero della transizione ecologica).

Infine, prevede che le disposizioni si applicano, qualora compatibili, anche alle **istituzioni** che rilasciano **diplomi di perfezionamento scientifico** riconosciuti **equipollenti** al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'[art. 74, quarto comma, del DPR 382/1980](#) (**co. 3**).

L'**art. 74, quarto comma**, del [DPR 382/1980](#) prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere del CUN, possono essere stabilite eventuali **equipollenze** con il titolo di dottore di ricerca dei **diplomi di perfezionamento scientifico** rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

La disciplina per il rilascio dei provvedimenti di equipollenza è stata emanata con [DM 6 agosto 1998](#).

Inoltre, il medesimo art. 74, **primo comma**, prevede che coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca o analoga certificazione accademica presso **università non italiane** possono chiederne il riconoscimento.

Borse di ricerca post lauream

L'**articolo 2** disciplina l'attribuzione da parte di **università ed enti pubblici di ricerca** di **borse di ricerca post lauream** per la **formazione** e per la **collaborazione ad attività di ricerca**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all'art. 1 della [L. 398/1989](#), le **università** e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono **borse di studio** per la frequenza:

- dei **corsi di perfezionamento** e delle **scuole di specializzazione** previsti dallo statuto;
- dei **corsi di perfezionamento all'estero**;
- dei **corsi di dottorato di ricerca**.

Lo stesso [art. 1 della L. 398/1989](#) aveva previsto anche la possibilità di conferire borse di studio per lo svolgimento di **attività di ricerca post dottorato**. Tale tipologia di borsa di studio, tuttavia, è stata successivamente **soppressa** dall'art. 29, co. 11, della [L. 240/2010](#) (che ha abrogato l'[art. 4 della L. 398/1989](#), senza tuttavia intervenire anche sull'art. 1 della stessa, né, come si vedrà *infra*, sull'[art. 4, co. 3, della L. 210/1998](#)).

Successivamente, l'art. 4, co. 3, secondo periodo, della già citata [L. 210/1998](#) ha disposto che, con **decreti del Ministro**, sono **determinati** annualmente i **criteri per la ripartizione** tra gli atenei delle risorse disponibili per ciascuna delle tipologie di borse di studio sopra indicate, **nonché** per le borse di studio per **attività di ricerca post laurea**.

Da ultimo, l'art. 60, co. 1, del [D.L. 69/2013](#) ([L. 98/2013](#)) ha disposto che dal 2014 le risorse "per le finalità di cui alla [legge 30 novembre 1989, n. 398](#), per le borse di studio universitarie post lauream" confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, rispettivamente nel **Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali** (FFO) e nel **contributo statale** erogato alle **università non statali** legalmente riconosciute ai sensi della [L. 243/1991](#).

Al riguardo, si ricorda che la relazione tecnica all'A.C. [1248](#), di conversione del [D.L. 69/2013](#), evidenziava che ci si riferiva alle risorse fino a quel momento allocate sul cap. 1686/PG 2 dello stato di previsione del MIUR-**Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso**

università italiane e straniere a favore di laureati.

Pertanto, attualmente, i criteri per la ripartizione fra gli atenei delle risorse destinate alle borse di studio sono determinati annualmente con i decreti relativi al FFO e al contributo per le università non statali.

Per il conferimento delle **borse di studio post-lauream**, i singoli atenei hanno emanato appositi regolamenti. A titolo di esempio, si vedano il [Regolamento](#) dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, emanato con D.R. Rep. n. 136/2020 del 5 febbraio 2020 e il [Regolamento](#) dell'Università di Genova, emanato con D.R. 4143 del 1 ottobre 2019, modificato con D.R. 426 del 4 febbraio 2020.

Per quanto concerne gli **enti pubblici di ricerca**, la disciplina per il conferimento delle **borse di studio post lauream – non presente a livello normativo** – è definita con delibere interne. A titolo di esempio, si vedano il [Regolamento](#) approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 80 del 26 ottobre 2018, e la [delibera](#) del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 del 30 aprile 1998.

In particolare, l'**articolo 2** dispone che le **università** e gli **enti pubblici di ricerca** possono conferire le borse di ricerca *post lauream* a soggetti in possesso di **laurea magistrale**, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in **discipline coerenti con l'attività di ricerca** per cui è bandita la borsa.

Non possono concorrere alle borse di ricerca i soggetti **già in possesso** del titolo di **dottore di ricerca**, **i ricercatori a tempo determinato** e il **personale di ruolo** delle università e degli enti pubblici di ricerca (**co. 1 e 3**).

Le borse sono **collegate ad uno specifico progetto di ricerca** e possono avere una **durata** compresa **tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi** laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La **durata complessiva** di fruizione delle borse di ricerca – anche se conferite da università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in ogni caso i **36 mesi**. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute (**co. 5**).

Le **procedure per il conferimento** delle borse di ricerca sono disciplinate con **regolamento** dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una **valutazione comparativa**, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (di cui all'art. 7), e la costituzione di una **Commissione giudicatrice**, composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'ateneo, ovvero dall'ente pubblico di ricerca. La Commissione, al termine della procedura di valutazione comparativa, elabora la **graduatoria generale di merito** con l'attribuzione a ciascun candidato del punteggio conseguito (**co. 4**).

Le borse di ricerca **non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato** alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, **né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli** presso gli stessi (**co. 6**).

Alle borse di ricerca *post lauream* si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, co. 1, 5, 6, 6-*bis* e 7 della [L. 398/1989](#) (**co. 2**). Nello specifico:

- le borse **non possono essere cumulate con altre borse di studio** a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- i soggetti che percepiscono le borse **non possono essere impegnati in attività didattiche** e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. I dipendenti pubblici possono richiedere il **collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni** (utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza);
- le borse sono **esenti** dall'imposta locale sui redditi (**ILOR**) e da quella sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**).

Si tratta di previsioni in parte già presenti, limitatamente alle borse di studio per attività di ricerca *post lauream* erogate dalle università, nell'art. 4, co. 3, primo periodo, della [L. 210/1998](#), che viene conseguentemente novellato, espungendo il relativo riferimento (**co. 7, lett. a**).

Inoltre, si espunge anche dal secondo periodo del medesimo co. 3 dell'art. 4 della [L. 210/1998](#) – che, come già accennato, affida a decreti del Ministro la determinazione annuale dei criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio – il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca *post laurea*, nonché alle borse di studio per attività di ricerca *post dottorato* (quest'ultima tipologia, come già detto, soppressa dall'[art. 29, co. 11, della L. 240/2010](#)) (**co. 7, lett. b**).

*Si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca *post dottorato* anche nell'[art. 1 della L. 398/1989](#).*

A sua volta, l'**articolo 8** introduce nell'art. 60, co. 1, del [D.L. 69/2013 \(L. 98/2013\)](#) la precisazione che tra le borse di studio universitarie *post lauream* cui sono destinate le risorse confluite nel FFO e nel contributo statale erogato alle università non statali legalmente riconosciute sono **ricomprese anche le borse di ricerca** (di cui all'art. 2) (**co. 1**).

Inoltre, lo stesso **articolo 8** stabilisce che, relativamente alle borse di ricerca, le **università e gli enti pubblici di ricerca, entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, **adequano i propri regolamenti** alle disposizioni introdotte dall'art. 2 (**co. 2**).

Dottorato di ricerca

L'**articolo 3** interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il **dottorato di ricerca**.

In particolare, anzitutto **amplia le finalità formative** dei corsi per il conseguimento del **dottorato di ricerca**, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo.

A tal fine, **novella l'art. 4, co. 1, della L. 210/1998**.

In base all'**art. 4, co. 1**, della [L. 210/1998](#), i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, **attività di ricerca di alta qualificazione**.

Nello specifico, dispone che i medesimi corsi forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'**accesso** alle carriere nelle **pubbliche amministrazioni**, nonché ai fini dell'integrazione di **percorsi professionali di elevata innovatività (co. 1, lett. a)**.

Al riguardo, si ricorda che il [Programma nazionale di ripresa e resilienza](#) (PNRR) inviato alla [Commissione europea](#) prevede, nell'ambito dell'investimento M4-C1-I.4.1, allo scopo di aumentare l'efficacia delle azioni delle amministrazioni pubbliche, **l'attivazione dal 2021, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica, di tre cicli di dottorati innovativi**, per complessivi **3.000** dottorati innovativi, per un totale di **1.000** borse di studio ciascuno.

Inoltre, **sopprime** la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere **attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate**.

A tal fine, **novella** lo stesso art. 4, co. 2, primo e terzo periodo, della stessa [L. 210/1998 \(co. 1, lett. b\)](#).

L'**art. 4, co. 2, primo periodo, della L. 210/1998** ha disposto che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da **qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate**. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.

A sua volta, il terzo periodo dello stesso co. 2 ha affidato le modalità di individuazione delle sopra indicate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.

Al riguardo, l'art. 2, co. 3, del regolamento attuativo emanato con **DM 45/2013** ha disposto che la qualificazione delle citate istituzioni è accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi, sulla base dei seguenti criteri:

- a) espressa citazione nello statuto, fra i compiti istituzionali dell'ente, di formazione e ricerca;
- b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali;
- c) documentato svolgimento di attività di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno 5 anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
- d) requisiti organizzativi e disponibilità di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo;
- e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione.

Al contempo, lo stesso **articolo 3** include tra i soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

Al riguardo, si segnala che l'intenzione di attivare i dottorati di ricerca anche all'interno delle istituzioni AFAM è stata annunciata nell'[atto di indirizzo politico istituzionale per il 2021](#) del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, i "corsi di formazione alla ricerca" in campo artistico e musicale, di cui all'art. 2, co. 5, della [L. 508/1999](#), vengono ora ridenominati, con novella, "**corsi di dottorato di ricerca**" in campo artistico e musicale (**co. 2, lett. a)**).

Inoltre, dispone che le istituzioni AFAM possono attivare i corsi di dottorato a decorrere **dall'a.a. successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Entro **6 mesi** dalla medesima data, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio **decreto**, le **modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi**.

A tal fine, si introduce nel medesimo [art. 2 della L. 508/1999](#) il **co. 5-bis (co. 2, lett. b)**).

Al contempo, l'**articolo 8** prevede che, entro **3 mesi** dalla medesima data di entrata in vigore della legge, il

Governo **adeguata** conseguentemente il regolamento emanato, a norma dell'[art. 2 della L. 508/1999](#), con [DPR 212/2005](#), recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM (**co. 6**).

Al riguardo si ricorda che, in base all'art. 3, co. 6, del regolamento emanato con [DPR 212/2005](#), il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. **Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.**

L'art. 5, co. 4, ha, a sua volta, stabilito che, fino all'adozione del regolamento che deve disciplinare i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi (art. 2, co. 7, lett. h), della [L. 508/1999](#)), i **corsi di formazione alla ricerca** sono attivati esclusivamente in **via sperimentale, su proposta delle istituzioni**, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

[Qui](#) le linee guida redatte nel 2011 dal CNAM per l'attivazione dei corsi di formazione alla ricerca.

Infine, l'art. 7, co. 5, del medesimo regolamento ha disposto che per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di **diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale**, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il requisito per l'accesso a tali corsi è, dunque, analogo a quello previsto per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università (v. art. 6, co. 5, del regolamento emanato con DM 270/2004).

Ancora, l'**articolo 3** interviene sull'[art. 35 del d.lgs. 165/2001](#), che disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, si ricorda, in particolare, che la **lett. e-ter)** del **co. 3** dell'[art. 35 del d.lgs. 165/2001](#) –; come modificata, da ultimo, dall'art. 3-ter, co. 2, lett. a), del [D.L. 1/2020 \(L. 12/2020\)](#) – prevede, quale principio al quale le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi, la **possibilità di richiedere**, tra i **requisiti** indicati per specifici profili o livelli di inquadramento, il titolo di dottore di ricerca, che deve essere **prioritariamente valutato, ove pertinente, fra i titoli** rilevanti ai fini del concorso.

A sua volta, il **co. 3-quater** dello stesso art. 35 – introdotto dall'art. 3-ter, co. 2, lett. b), del [D.L. 1/2020 \(L. 12/2020\)](#) – ha demandato ad un **regolamento** da emanare con **DPCM**, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, ai sensi dell'[art. 17, co. 3, della L. 400/1988](#), la **disciplina dei criteri di valutazione del dottorato di ricerca** e degli **altri titoli di studio e di abilitazione professionale**, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.

Si rammenta, altresì, che, specificamente per i **concorsi ordinari** per l'accesso all'**insegnamento nella scuola secondaria**, l'art. 1, co. 18-*octies*, del [D.L. 126/2019 \(L. 159/2019\)](#) ha previsto che, ai soggetti in possesso di **dottorato di ricerca**, è attribuito un **punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivamente attribuibile ai titoli**.

Su quest'ultimo profilo si ricorda che, in base all'art. 8, co. 2, del [DPR 487/1994](#), recante il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nel caso di concorso per titoli ed esami, **ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30** o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Da ultimo, l'art. 10, co. 1, lett. c-*bis*), del [D.L. 44/2021 \(L. 76/2021\)](#) ha confermato a livello legislativo che, nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, i titoli (e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio), possono concorrere alla formazione del punteggio finale in **misura non superiore a un terzo**.

Rispetto al quadro descritto, si dispone ora, novellando l'art. 35, co. 3, lett. e-*ter*), del [d.lgs. 165/2001](#), che le pubbliche amministrazioni possono richiedere fra i **requisiti** previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca "ove pertinente"- *rectius*: pertinente (con il posto messo a concorso). La pertinenza è valutata avendo a riferimento le **14 Aree**, individuate ai sensi dell'[art. 17, co. 99, della L. 127/1999](#), in cui sono raggruppati i **settori scientifico-disciplinari (co. 3, lett. a)**).

Si tratta delle 14 Aree individuate, da ultimo, dall'Allegato A del [DM 4 ottobre 2000](#).

Al riguardo, si ricorda che il citato art. 17, co. 99, della [L. 127/1999](#) ha disposto che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), si procede, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei **settori scientifico-disciplinari**, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

Successivamente, l'art. 15 della [L. 240/2010](#) ha disposto che con decreto del Ministro, sentito il CUN, devono essere definiti, secondo criteri di affinità, i **settori concorsuali** in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). I **settori concorsuali sono raggruppati in macro-settori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari**, che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici.

In attuazione, è intervenuto, da ultimo, il [DM 30 ottobre 2015 n. 855](#) – come modificato dal [DM 22 giugno 2016 n. 494](#) – che continua a far riferimento alle Aree individuate dal DM 4 ottobre 2000.

Inoltre, sostituendo il co. 3-*quater* del [d.lgs. 165/2001](#), l'articolo 3 dispone che (evidentemente, in fase di valutazione dei titoli) al titolo di dottore di ricerca pertinente (rispetto al posto messo a concorso) – si richiama infatti, "il titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-*ter* del comma 3" – è riconosciuto un **punteggio aggiuntivo**, comunque non inferiore:

- al doppio di quello riconosciuto per il possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale (questi non necessariamente pertinenti);

al triplo di quello riconosciuto per il possesso di master universitari o di altri titoli *post-lauream* di durata annuale (anche questi, non necessariamente pertinenti) (**co. 3, lett. b)**).

Assegni di ricerca

L'**articolo 4** modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli **assegni di ricerca**, inerenti, in particolare, ai requisiti per l'attribuzione e alla durata degli stessi.

A tal fine, **novella** l'art. 22, co. 2, 3, e 9, della [L. 240/2010](#) e **abroga** l'art. 6, co. 2-*bis*, del [D.L. 192/2014](#) ([L. 11/2015](#)).

L'**art. 22** della [L. 240/2010](#) – come, da ultimo, modificato dall'art. 19, co.1, lett. e), del [D.L. 76/2020](#) ([L.120/2020](#)) – dispone che le **università**, le istituzioni e gli **enti pubblici di ricerca** e sperimentazione, nonché le istituzioni che rilasciano **diplomi di perfezionamento scientifico** riconosciuti **equipollenti** al titolo di dottore di ricerca ai sensi del già citato [art. 74, quarto comma, del DPR 382/1980](#), **nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio**, possono conferire **assegni** per lo svolgimento di attività di ricerca (co. 1), che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli (co. 8).

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di **curriculum scientifico professionale** idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con **esclusione del personale di ruolo** dei soggetti *ante* indicati. I soggetti che emanano i bandi per l'attribuzione degli assegni di ricerca possono stabilire che il **dottorato di ricerca** o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono **requisito obbligatorio** per l'ammissione al bando. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono **titolo preferenziale** (co. 2).

Le modalità di conferimento sono stabilite con apposito **regolamento** dai soggetti che intendono conferire i medesimi assegni di ricerca, secondo le seguenti procedure:

a) **pubblicazione di un unico bando** relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto conferente, seguito dalla presentazione, da parte dei candidati, dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni. I progetti sono valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) **pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca** dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto conferente (co. 4).

I soggetti che intendono conferire gli assegni **possono riservare**, con proprio regolamento, **una quota** di assegni di ricerca a **studiosi italiani o stranieri** che hanno conseguito il **dottorato di ricerca**, o titolo equivalente, **all'estero** ovvero a **studiosi stranieri** che hanno conseguito il dottorato di ricerca **in Italia** (co. 5).

Gli assegni possono avere una **durata compresa tra 1 e 3 anni**, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. Gli assegni possono essere rinnovati per una durata anche inferiore a 1 anno, ma non inferiore a 6 mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La durata complessiva degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, **non può comunque essere superiore** (per effetto della modifica non testuale operata dall'art. 6, co. 2-*bis*, del [D.L. 192/2014-L.11/2015](#)) a 6 anni, **nei quali non viene conteggiato il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca**, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno **non è compatibile** con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, **dottorato di ricerca con borsa** o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche (co. 3).

La **durata complessiva dei rapporti instaurati** con i titolari degli assegni di ricerca e dei **contratti di ricercatore a tempo determinato** (di cui all'art. 24), interscorsi, anche con atenei o enti pubblici di ricerca diversi, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i **12 anni, anche non continuativi**. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente (co. 9).

L'**importo degli assegni di ricerca** è **determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni** medesimi, sulla base di un **importo minimo** stabilito con **decreto** del Ministro (co. 7).

In attuazione è intervenuto il [DM 9 marzo 2011, n. 102](#), che ha fissato l'**importo minimo** lordo annuo degli assegni di ricerca in **€ 19.367**. In particolare, la premessa del DM ha ribadito che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[art. 22 della L. 240/2010](#) si fa fronte con le **ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci delle università e delle istituzioni di ricerca** ivi contemplate.

In particolare, l'**articolo 4**:

- richiede, quale **presupposto obbligatorio** per il conferimento degli assegni di ricerca, il possesso del titolo di **dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, di titolo di **specializzazione di area medica** (**co. 1, lett. a)**). Conseguentemente, esclude dal computo della durata massima complessiva degli assegni il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (**co. 1, lett. b)**);

- **estende il divieto di conferire assegni di ricerca** anche al **personale** assunto a **tempo determinato** dalle istituzioni che emanano i bandi (**co. 1, lett. a)**);

- come conseguenza dell'incompatibilità disposta dall'art. 5 tra titolarità di assegni di ricerca e contratti per ricercatore a tempo determinato, **sopprime il limite massimo di durata complessiva** dei rapporti, interscorsi, anche con atenei o enti pubblici di ricerca diversi, instaurati con i titolari degli **assegni di ricerca** e

i titolari dei contratti di **ricercatore a tempo determinato (co. 1, lett. c)**). Al riguardo, l'**articolo 8** stabilisce che tale ultima disposizione non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della legge, ha già instaurato rapporti ai sensi dell'**art. 22 della L. 240/2010**. Pertanto, a tali soggetti, continua ad applicarsi il limite di durata (fra assegni di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato) complessivamente non superiore a 12 anni (**co. 3**);

- **riduce a 4 anni la durata massima** complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca (**co. 2**).

Si segnala che, a seguito delle modifiche proposte, la disciplina relativa alla durata massima pari a 4 anni dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca risulterebbe distribuita fra il co. 3 e il **co. 9 dell'art. 22 della L. 240/2010**.

Si valuti l'opportunità di riportare la disciplina indicata in un unico comma.

Ricercatori universitari a tempo determinato

L'**articolo 5** modifica la **disciplina** per il conferimento di **contratti di ricercatore universitario a tempo determinato**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 24** della **L. 240/2010** – modificato, da ultimo, dall'art. 5, co. 5-*bis*, del **D.L. 76/2020 (L. 120/2020)** – dispone che le università, al fine di svolgere attività di **ricerca**, di **didattica**, di **didattica integrativa** e di **servizio agli studenti**, possono stipulare, **nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione**, contratti di lavoro subordinato per **ricercatore a tempo determinato di due tipologie** (ai sensi dell'**art. 29, co. 1**, della medesima **L. 240/2010** –; che ha, così, anticipato la messa ad esaurimento, già prevista dalla **L. 230/2005** a decorrere dal 30 settembre 2013, della figura di ricercatore a tempo indeterminato – si tratta degli unici contratti per ricercatore universitario che possono essere attivati) (co. 1).

La prima tipologia di contratti (ricercatore a tempo determinato di **tipo A**) ha **durata triennale, prorogabile per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con **DM 242/2011**) (co. 3, lett. a)).

La seconda tipologia (ricercatore a tempo determinato di **tipo B**) prevede **contratti triennali riservati** a candidati che hanno usufruito dei contratti a tempo determinato di **tipo A**, o che hanno conseguito l'**ASN**, o che sono in possesso del titolo di **specializzazione medica**, ovvero che, per almeno 3 anni anche non consecutivi, hanno usufruito di **assegni di ricerca** o di **borse post-dottorato**, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'**art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010**, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'**art. 1, co. 14, della L. 230/2005**) (co. 3, lett. b)).

I destinatari dei contratti sono scelti mediante **procedure pubbliche di selezione** disciplinate dalle università con **regolamento**, nel rispetto dei principi enunciati nella **Carta europea dei ricercatori**, di cui alla **Raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005**, e specificamente dei criteri indicati dallo stesso art. 24, tra i quali, per quanto qui più interessa:

- **pubblicità** dei bandi sulla Gazzetta ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea (co. 2, lett. a));
- **specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari** (v. *ante*) (co. 2, lett. a));
- ammissione alle procedure dei possessori del titolo di **dottore di ricerca** o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del **diploma di specializzazione medica**, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio (co. 2, lett. b));
- **valutazione preliminare** dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri che sono stati individuati con **DM 243/2011** (co. 2, lett. c));
- a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli – in misura compresa fra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, o di tutti i candidati qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6 – alla **discussione pubblica** con la commissione dei **titoli** e della **produzione scientifica**, con attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni (co. 2, lett. c));
- esclusione di esami scritti ed orali, ad eccezione di una prova orale in lingua straniera, da svolgere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni (co. 2, lett. c));
- formulazione della **proposta di chiamata** da parte del **dipartimento**, con voto favorevole della maggioranza dei professori universitari di prima e di seconda fascia e **approvazione** della stessa con **delibera del consiglio di amministrazione** (co. 2, lett. d)).

I contratti di ricercatore di tipo A e di tipo B non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma costituiscono **titolo preferenziale** nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (co. 9).

Nel **terzo anno del contratto** di ricercatore a tempo determinato di **tipo B**, l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, **valuta** il titolare del contratto che abbia conseguito l'**ASN**, ai fini della **chiamata nel ruolo di professore associato**. Se la valutazione ha **esito positivo**, il titolare del contratto, **alla scadenza dello stesso**, è inquadrato come professore associato (co. 5). In base all'**art. 18, co. 2**, della stessa **L. 240/2010**, la programmazione triennale assicura la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti.

Qualora, peraltro, l'università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, può consentire il passaggio del

ricercatore a tempo determinato di tipo B nel ruolo dei professori associati **già dopo il primo anno di contratto**, fermo restando il previo esito positivo della valutazione, che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto (co. 5-bis).

In particolare, l'**articolo 5 riconduce a unità le due tipologie di contratto** (tipo A e tipo B) previste a legislazione vigente e innova il meccanismo c.d. di *tenure track*.

Al riguardo, si ricorda che il già citato PNRR prevede, quale misura di riforma "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità (M4-C2-R.1.1)", un intervento sul percorso di carriera dei ricercatori, anche unificando le figure dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e B.

In **via transitoria**, l'**articolo 8** dispone, tuttavia, che le disposizioni di cui all'art. 24, co. 3, lett. a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis della [L. 240/2010](#), "nella **formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge**, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione **poste in essere (...)** **entro i dodici mesi successivi** alla data di entrata in vigore della presente legge".

*Si valuti l'opportunità di chiarire se si intenda consentire l'**emanazione di nuovi bandi** per la selezione di ricercatori di tipo A e di tipo B (secondo la disciplina vigente) per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.*

*Inoltre, si valuti l'opportunità di esplicitare se si tratti di una **possibilità** o di un **obbligo** per gli atenei e di chiarire se gli stessi, nel periodo indicato, potranno anche indire procedure per la selezione di ricercatori in base alla nuova disciplina.*

Si segnala, inoltre, che nel richiamo dei commi occorrerebbe inserire anche i co. 5 e 9-ter, mentre non dovrebbe essere inserito il co. 9-bis dell'[art. 24 della L. 240/2010](#), che non è novellato dal testo in esame.

Al riguardo, in ogni caso, potrebbe essere utile fare riferimento al complesso dell'[art. 24 della L. 240/2010](#) e non a singoli commi.

Lo stesso **articolo 8** dispone, inoltre, che, **fino al 31 dicembre del terzo anno successivo** alla data di entrata in vigore della legge, possono partecipare alle procedure di selezione per ricercatore a tempo determinato anche i soggetti in possesso dell'ASN (**co. 5**).

Nello specifico, l'**articolo 5** stabilisce, anzitutto, che il **contratto per ricercatore universitario a tempo determinato** – che, come già accennato, ora diverrebbe di un'**unica tipologia** – ha una durata complessiva di **7 anni e non è rinnovabile**. Ai fini della durata, non rilevano i periodi trascorsi in **aspettativa** per maternità, paternità o per motivi di salute.

Il conferimento del contratto è **incompatibile**:

- con qualsiasi altro **rapporto di lavoro subordinato** presso soggetti pubblici o privati;
- con la titolarità degli **assegni di ricerca**, anche presso altri atenei.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se, invece, il contratto sia compatibile con la titolarità di assegni di ricerca conferiti da enti pubblici di ricerca;

- con le **borse di dottorato** e, in generale, con qualsiasi **borsa di studio** a qualunque titolo conferita, anche da enti terzi.

A tal fine, novella l'[art. 24, co. 3, della L. 240/2010](#) (**co. 1, lett. f**)).

Più in generale, l'**articolo 5** dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, **vincola** risorse corrispondenti ad almeno **un terzo dei posti** disponibili in favore di candidati che, per **almeno 36 mesi**, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, **presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando**.

A tal fine, introduce nell'[art. 24 della L. 240/2010](#) il co. 1-bis (**co. 1, lett. a**)).

Per quanto concerne i **bandi**, l'**articolo 5** dispone che negli stessi deve essere specificato il **macro-settore concorsuale** e che vi può essere l'**indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca**, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti **da svolgere in uno o più settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore** (anziché dover essere specificato il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari).

Le previsioni appaiono finalizzate a garantire una **maggiore flessibilità**.

A tal fine, novella l'art. 24, co. 2, lett. a), della [L. 240/2010](#) (**co. 1, lett. c**)).

Inoltre, **introduce una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice** nell'ambito delle procedure di selezione.

A tal fine, inserisce la lett. b-bis) nel [co. 2 dell'art. 24 della L. 240/2010](#) (**co. 1, lett. d**)).

In particolare, dispone che la commissione giudicatrice è formata da **professori di prima o seconda fascia**, ovvero da **dirigenti di ricerca** e da **primi ricercatori in possesso di ASN** (professionalità presenti negli enti pubblici di ricerca), in numero compreso **fra 3 e 5**. La **maggioranza** dei membri della commissione

è in ogni caso costituita da professori di ruolo **presso università**, italiane o straniere, **diverse** da quella che ha bandito la procedura.

I membri della Commissione sono scelti con **sorteeggio** operato dall'ateneo sul già citato portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (di cui all'art. 7), nell'ambito di una **banca dati** formata, per ciascun macro-settore concorsuale, sulla base delle **liste** contenenti i nominativi:

- dei **professori di prima o di seconda fascia** che hanno presentato **domanda** per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
- dei **dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori** in possesso di **ASN**, che abbiano presentato **domanda** per esservi inclusi.

Sono esclusi:

- **rettori** in carica;
- **professori universitari** posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di **incompatibilità** di cui all'[art. 13 del DPR 382/1980](#).

L'art. 13 del [DPR 382/1980](#) ha previsto che il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa nei casi di elezione al Parlamento nazionale o europeo, nonché di nomina ad incarichi di Governo, a componente delle istituzioni dell'Unione europea, a componente di organi e istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile, a presidente o vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in organi regionali o provinciali (per le posizioni specificamente indicate), alle cariche di presidente e di amministratore delegato di enti pubblici, anche economici, e di società a partecipazione pubblica, a direttore, condirettore e vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente nell'informazione radio-televisiva, a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento, agli incarichi dirigenziali a tempo determinato;

- **professori universitari** che hanno optato per il regime a **tempo definito**.

In base all'art. 6, co. 1, della [L. 240/2010](#) - come modificato dall'art. 19, co.1, lett. *b*), del 76/2020 ([L. 120/2020](#)) - il regime di impegno dei professori (e dei ricercatori) è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori (e i ricercatori a tempo pieno) e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. La quantificazione, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile;

- **professori universitari** soggetti a **sanzioni disciplinari** e **professori universitari** che si sono **dimessi** da qualsiasi commissione concorsuale "nei **quattro anni** antecedenti".

Si valuti l'opportunità di chiarire se il termine temporale di 4 anni si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale.

Lo stesso **articolo 5** stabilisce che l'"ateneo" delibera la chiamata del vincitore **al termine dei lavori della commissione** giudicatrice e che la **stipula** del contratto deve avvenire **entro 90 giorni** dal termine delle procedure di selezione.

A tal fine, sostituisce la lett. *d*) del [co. 2 dell'art. 24 della L. 240/2010](#) (**co. 1, lett. e**)).

Si valuti l'opportunità di indicare a quale organo dell'ateneo spetti la competenza a deliberare la chiamata del vincitore.

Dispone, poi, che il ricercatore universitario che ha conseguito l'**ASN** in un **settore concorsuale diverso** da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso **macro-settore concorsuale**.

Su tale richiesta, l'ateneo si esprime **motivatamente** entro **3 mesi** dalla ricezione.

A tal fine, inserisce il co. 5-*ter*) nell'[art. 24 della L. 240/2010](#) (**co. 1, lett. J**)).

Quanto al **trattamento economico** del ricercatore a tempo determinato, si conferma quello che è attualmente previsto per il ricercatore di tipo B, ossia che esso è pari al trattamento iniziale spettante al **ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%**.

A tal fine, novella il [co. 8, secondo periodo, dell'art. 24 della L. 240/2010](#) (**co. 1, lett. m**), num. 2).

In base all'art. 24, co. 8, della [L. 240/2010](#), il **trattamento economico** spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipo A è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato – ovvero al ricercatore assunto in base alla normativa previgente la [L. 240/2010](#) e soggetto alla conferma in ruolo 3 anni dopo l'immissione ([art. 31, DPR 382/1980](#)) –, a seconda del regime di impegno. Per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.

Al tempo, l'**art. 8** della stessa [L. 240/2010](#) ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione per la **revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari**.

E', dunque, intervenuto il **regolamento** emanato con [DPR 232/2011](#), che ha definito il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti secondo il regime previgente e quello dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della stessa [L. 240/2010](#). In particolare, con riferimento ai professori e ricercatori già in servizio alla data di entrata in vigore della [L. 240/2010](#), nonché ai vincitori di concorsi indetti fino alla medesima data, l'**art. 2 del DPR 232/2011** ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio (di cui agli artt. 36, 38 e 39 del [DPR 382/1980](#)) in **progressione triennale** articolata per classi, secondo la tabella di

corrispondenza di cui all'all. 1.

In base all'art. 3, il trattamento economico dei nuovi professori è stato articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'all. 2.

Da ultimo, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari è stato poi trasformato nuovamente da triennale **in biennale**, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale che era in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 – dall'art. 1, co. 629 e 631, della legge di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#)).

Con riferimento al meccanismo del **c.d. tenure track**, lo stesso art. 5 dispone che la valutazione del titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato – che, si specifica, avviene anche sulla base di una **prova didattica** – è possibile a **partire dal terzo anno di titolarità del contratto e in ciascuno dei successivi anni**, sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. L'inquadramento come professore associato avviene sempre all'esito positivo della valutazione, ma non più (necessariamente) alla scadenza del contratto.

In caso di **valutazione negativa**, l'università deve fornire **adeguata motivazione** sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

A tal fine, novella il co. 5 e abroga il co. 5-bis dell'[art. 24 della L. 240/2010](#) (**co. 1, lett. h) e i)**).

Infine, si dispone che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori a tempo determinato **concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento**, svolta dall'ANVUR, **ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale** a valere sul FFO.

A tal fine, si introduce nell'[art. 24 della L. 240/2010](#) il co. 9-*quater* (**co. 1, lett. p)**).

Al riguardo, qui si ricorda solo che l'art. 2 del [D.L. 180/2008](#) ([L. 1/2009](#)) ha previsto che, a decorrere dal 2009, una quota del FFO – inizialmente fissata in misura non inferiore al 7% del Fondo, con progressivi incrementi negli anni successivi –, è ripartita tra le università in relazione alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche (c.d. quota premiale).

Da ultimo, l'art. 60, co. 01, del [D.L. 69/2013](#) ([L. 98/2013](#)) ha stabilito che la quota premiale è determinata in misura non inferiore al 16% per l'anno 2014, al 18% per l'anno 2015 e al 20% per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30% del FFO, e che di tale quota, almeno 3/5 devono essere ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) – effettuata dall' ANVUR – e **1/5 sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento**.

Più ampiamente, si veda l'apposito [FOCUS](#) curato dal Servizio Studi della Camera.

Conseguentemente, a fini di coordinamento, l'articolo 5 novella le seguenti altre disposizioni della [L. 240/2010](#):

- art. 24, co. 2, alinea, 4, 8, primo periodo, 9, 9-*ter*, (**co. 1, lett. b), g), m) – num. 1, n) e o)**);
- art. 18, co. 3 (**co. 2, lett. a)**);
- art. 29 (**co. 2, lett. b)**).

Al riguardo, si segnala che occorre precisare che ci si riferisce al [co. 5 dell'art. 29 della L. 240/2010](#).

Non sono modificate, invece, le disposizioni della [L. 240/2010](#) che prevedono che:

- i contratti possono prevedere il regime di **tempo pieno** o di **tempo definito**. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a **350 ore** per il regime di tempo pieno e a **200 ore** per il regime di tempo definito (art. 24, co. 4);
- per tutta la durata del contratto, i **dipendenti delle amministrazioni pubbliche** sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo (art. 24, co. 9-*bis*).

Reclutamento di ricercatori e tecnologi presso gli enti pubblici di ricerca e mobilità tra enti pubblici di ricerca e università

L'**articolo 6** introduce una nuova disciplina per la **trasformazione di contratti** per ricercatore o tecnologo **a tempo determinato** attivati dagli **enti pubblici di ricerca** in rapporto di lavoro **a tempo indeterminato**.

A tal fine, introduce l'**art. 12-ter** nel [d.lgs. 218/2016](#).

Tale disciplina si aggiunge a quella recata dall'art. 12-*bis* dello stesso [d.lgs. 216/2018](#), che riguarda anch'essa i contratti di ricerca a tempo determinato, nonché gli assegni di ricerca.

In particolare, l'art. 12-*bis* del [d.lgs. 218/2016](#) – introdotto dall'art. 6, co. 1-*bis*, del [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019](#)) – ha disposto che, qualora la stipulazione di **contratti a tempo determinato** o il conferimento di **assegni di ricerca** abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di **attività di ricerca e tecnologiche**, l'ente, **previa procedura selettiva per titoli e colloquio**, può trasformare gli stessi contratti o assegni in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, **dopo il completamento di 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5** (co. 1).

Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alla procedura selettiva è destinato il 50% delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'art. 7 del medesimo d.lgs. (co. 2).

Inoltre, al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, **in via transitoria, alla trasformazione si può provvedere** (anziché mediante l'apposita procedura selettiva) **attingendo alle graduatorie**, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle **procedure concorsuali riservate** di cui all'[art. 20, co. 2. del d.lgs. 75/2017](#) (co. 3).

Al riguardo, si ricorda che l'[art. 20, co. 2. del d.lgs. 75/2017](#) ha disposto che nel triennio 2018-2020 – ampliato, per gli enti pubblici di ricerca, **fino al 31 dicembre 2021** dall'art. 6, co. 1, del già citato [D.L. 126/2019 \(L. 159/2019\)](#), che a tal fine ha inserito il co. 4-*quater* nell'[art. 12 del d.lgs. 218/2016](#) –; le pubbliche amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, **procedure concorsuali riservate**, in misura **non superiore al 50% dei posti** disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

In particolare, la nuova disciplina è raffrontabile, *mutatis mutandis*, con il meccanismo del c.d. *tenure track* già previsto per il passaggio dei ricercatori universitari di tipo B nel ruolo dei professori associati.

Innanzitutto, il **comma 1 del nuovo art. 12-ter** del [d.lgs. 218/2016](#) stabilisce che, ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire – con le medesime modalità previste per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato – **procedure concorsuali**, alle quali è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno, finalizzate alla stipula di contratti per **ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di 7 anni, non rinnovabili**.

Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti che sono in possesso del titolo di **dottore di ricerca** attinente all'attività richiesta dal bando, **ovvero** che hanno svolto per un **triennio attività di ricerca**:

- presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati;
- nell'ambito di un contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, attivato con chiamata diretta per la durata del progetto e, comunque, non superiore a 5 anni, rivolto a ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali;
- nell'ambito di **assegni di ricerca** banditi dall'ente.

Si tratta dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso a tempo indeterminato nel livello iniziale di ricercatore o tecnologo presso il Consiglio nazionale delle ricerche ([art. 20, co. 4, del d.lgs. 127/2003](#), richiamato dal testo).

A partire **dal terzo anno** di titolarità del contratto, e per ciascuno degli anni successivi, l'**ente valuta** il ricercatore o tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'**inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo**. La **valutazione** deve svolgersi in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con **decreto** del Ministro, sentiti la Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e l'ANVUR.

Inoltre, si introduce un meccanismo di **mobilità**, in base al quale:

- gli **enti pubblici di ricerca**, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere mediante **chiamata diretta**, con la **qualifica di primo ricercatore, previa valutazione** (che deve svolgersi secondo quanto indicato al co. 1 del nuovo art. 12-ter), i **ricercatori universitari a tempo determinato**, purché in servizio con tale qualifica presso le università da almeno 3 anni (**nuovo art. 12-ter, co. 2**);
- le **università** possono assumere mediante **chiamata diretta**, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di **professore associato** i ricercatori a tempo determinato assunti con le procedure ora introdotte, in servizio da almeno 3 anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'ASN (**nuovo art. 12-ter, co. 3**).

Al riguardo, si ricorda che il già citato PNRR prevede, quale misura di riforma "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità (M4-C2-R.1.1)", la destinazione di parte delle risorse del FFO e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR (FOE) all'incentivo della mobilità tra università e università e centri di ricerca.

Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca

L'**articolo 7** prevede, anzitutto, che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare nel **portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca**, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, entro un **ragionevole termine**, comunque **non inferiore al ventesimo giorno antecedente** la scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'art. 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia (**co. 1, primo periodo**).

Sempre **a pena di invalidità della procedura**, le università e gli enti pubblici di ricerca devono **pubblicare** nel portale anche le **informazioni e le comunicazioni** relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (**co. 3**).

Si valuti l'opportunità di approfondire se il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

e il decreto del Ministro non debbano riguardare anche le previsioni recate dal co. 1 dell'art. 7.

Il portale è accessibile dal **sito internet del Ministero** dell'università e della ricerca ed è **indicizzato** in base alla procedura di selezione, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del portale è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato (di cui all'art. 5) (**co. 2**).

Infine, si prevede che le **modalità di adeguamento delle funzionalità "del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca"** sono determinate con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (**co. 1, secondo periodo**).

Il riferimento sembrerebbe essere all'[apposito sito](#), alimentato dal MUR – ma **non definito a livello normativo come "portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca"** – che (sulla base di quanto disposto dagli artt. 18, 22, 24 e 24-bis della [L. 240/2010](#), nonché dall'art. 8, co. 2, del DM 8 febbraio 2013, n. 94) fornisce tutte le informazioni relative ai bandi per dottorati, tecnologi, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato e per le chiamate dei professori **comunicati dalle università, dalle istituzioni e dagli enti pubblici di ricerca**.

*Si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente l'**istituzione** del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca.*

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge erano corredate di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia **università** non è espressamente citata nell'[art. 117 della Costituzione](#).

In materia, tuttavia, l'**art. 33, sesto comma**, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi **ordinamenti autonomi**, nei **limiti stabiliti dalle leggi dello Stato**.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 22/1996](#), l'autonomia di cui all'[art. 33 Cost.](#) non attinge allo stato giuridico dei **docenti universitari**, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza **soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare**. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con [sentenza n. 310/2013](#).

In particolare, le disposizioni relative ai **docenti universitari** sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato** e degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., affidata alla **competenza esclusiva statale**.

Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

Cfr. G. Endrici, *La ricerca scientifica*, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 1443.

Per completezza, si ricorda anche che la **ricerca scientifica** è ricompresa tra gli ambiti di **competenza concorrente**, di cui all'[art. 117, terzo comma, della Costituzione](#).

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella [sentenza n. 423/2004](#), ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale **in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati**".

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che "**un intervento 'autonomo' statale è ammissibile** in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» ([art. 33, sesto comma, Cost.](#)). Detta norma ha, infatti, previsto una 'riserva di legge' statale ([sentenza n. 383 del 1998](#)), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'**attività di ricerca scientifica che si svolge**, in particolare, **presso le strutture universitarie**".

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica il compito di promuovere la ricerca scientifica e tecnica.

Attribuzione di poteri normativi

Si prevede l'emanazione di quattro decreti del Ministro dell'università e della ricerca e di un DPR, per i quali si rimanda al par. *Contenuto*.